

**ALLEGATO B****SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO IN REGIME DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA****(Procedura di selezione)****Dati dell'impresa** *(da compilarsi a cura dell'impresa concorrente)***DITTA:****SEDE:****CODICE FISCALE:****PARTITA IVA:****ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha ad oggetto la regolamentazione delle attività per lo svolgimento di progetti di ricerca e sviluppo in regime di partecipazione alla spesa in favore del Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (d'ora innanzi "l'Amministrazione") da parte dell'operatore economico individuato a mezzo di procedura di selezione (d'ora innanzi "il Partner"), rientrante nell'ambito del Protocollo di Intesa "Piano Energia ENERPLAN" stipulato in data 18 novembre 2009 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora innanzi "il Finanziatore") e l'Amministrazione, con particolare riguardo al progetto denominato "Sistema innovativo per trigenerazione a biomassa agro-forestale".

Per una migliore intelligenza dell'oggetto del presente contratto, si specifica che:

- a) in data 4 aprile 2009, il Finanziatore e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno stipulato un Protocollo d'Intesa per lo "Sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio", in linea con il quale la Regione ha provveduto alla definizione di un Piano esecutivo di una serie di interventi pilota;
- b) in tale contesto, l'Amministrazione, con successive note del 13 e 15 luglio e del 3 agosto 2009, ha presentato una proposta progettuale alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e al Finanziatore, facendosi promotore di un'iniziativa di sperimentazione, industrializzazione e divulgazione di sistemi innovativi di produzione di energia, tramite la realizzazione di impianti dimostrativi che siano anche concepiti come laboratori di sviluppo tecnologico e sperimentazione industriale delle soluzioni adottate;
- c) con Delibera n. 1921 del 6 agosto 2009, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha deliberato l'ammissibilità e l'idoneità, tra gli altri, degli interventi proposti dall'Amministrazione, approvando la proposta di programma denominata ENERPLAN;
- d) in data 18 novembre 2009 l'Amministrazione e il Finanziatore hanno stipulato il Protocollo di Intesa "Piano Energia ENERPLAN nel cui ambito è destinato ad essere realizzato il progetto denominato "Sistema innovativo per trigenerazione a biomassa agro-forestale";
- e) a norma dell'art. 3 del citato Protocollo ("Modalità di attuazione e responsabilità") nello svolgimento delle attività progettuali l'Amministrazione potrà avvalersi, secondo i propri

regolamenti e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, della collaborazione e del supporto di partner, di università, di centri di ricerca, di organismi e Società specializzati, di Istituti ed Associazioni, di professionisti, nonché di eventuali borsisti opportunamente individuati e selezionati nei modi di legge, i quali opereranno sotto la sua personale direzione e responsabilità e con i quali il Ministero non assumerà rapporti diretti;

- f) per l'individuazione, nel citato ambito, dei partner per lo svolgimento di progetti di ricerca e sviluppo in regime di partecipazione alla spesa, l'Amministrazione ha inteso procedere mediante selezione pubblica dell'operatore economico che abbia presentato il progetto giudicato dall'Amministrazione dotato, tra tutti quelli presentati, del maggior grado di preferenza, sotto il profilo economico e qualitativo.

Sottoscrivendo il presente contratto, il Partner selezionato si obbliga a prestare la propria attività per lo svolgimento di progetti di ricerca e sviluppo in regime di partecipazione alla spesa al fine di realizzare un sistema di cogenerazione di nuova concezione per la produzione di energia elettrica e termica, con predisposizione per la produzione di energia frigorifera, che sfrutti in modo completo ed efficiente il potenziale energetico di biomasse agro-forestali di limitato valore commerciale.

Con il termine "biomassa agro-forestale di limitato valore commerciale" si intende sostanza organica vegetale da cui sia possibile ottenere energia e che, per ragioni tecniche o economiche, sia difficilmente impiegabile per utilizzazioni alternative (per esempio, per alimentazione umana o animale o impiego diretto nei processi produttivi), eccezion fatta per l'utilizzo come ammendante agricolo, che per definizione agronomica consiste in un materiale destinato a migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei terreni.

Il Partner dovrà realizzare, installare e sottoporre a verifica sperimentale presso la propria azienda agricola o agro – forestale localizzata nella regione Friuli Venezia Giulia, in regime di compartecipazione alle spese, un sistema innovativo di cogenerazione energetica, con predisposizione per trigenerazione, in grado di soddisfare i fabbisogni energetici connessi alla produzione dell'azienda stessa, costituendo nella regione Friuli Venezia Giulia il primo caso pilota di un'attività totalmente eco-sostenibile, ossia con un processo produttivo a impatto nullo sull'ambiente circostante, in quanto utilizza esclusivamente energia prodotta da fonti rinnovabili.

La materia vegetale da utilizzare nel processo energetico dovrà essere prodotta, completamente o almeno per la maggior parte, dall'azienda partner, al fine di garantire una elevata sostenibilità energetico-ambientale, oltre che economica, all'intera filiera, evitando (o riducendo al minimo) il trasporto della biomassa da un luogo di produzione diverso rispetto a quello della sua utilizzazione energetica.

Nell'ambito del progetto competono al Partner, in particolare, le attività di progettazione e realizzazione del sistema innovativo di cogenerazione energetica, con predisposizione per trigenerazione, nonché quelle per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la sua realizzazione e il suo funzionamento, oltre alle attività di assistenza e gestione dell'impianto per le prove sperimentali durante la durata del progetto.

Il sistema di cogenerazione, con predisposizione per la trigenerazione, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche generali:

- essere di piccola taglia (50-100 kWe, 500-800 kWt) e in grado di garantire l'autosufficienza energetica dell'impresa proponente o - qualora il proponente disponga di diverse sedi operative – di almeno una di queste;
- utilizzare biomassa con scarse possibilità alternative di utilizzazione / valorizzazione tecnico-economica, completamente o prevalentemente autoprodotta dal proponente;
- disporre di particolari e innovative caratteristiche rispetto allo stato dell'arte della tecnologia nel settore degli impianti di cogenerazione.

L'Amministrazione designa quale referente per il progetto il dott. Stephen John Taylor. Il Partner individua quale responsabile per il progetto nell'ambito della propria struttura il dott. *(nominativo da inserire in caso di affidamento del contratto)*.

## **ART. 2 TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

Il Partner si obbliga a completare le attività di progettazione e realizzazione del sistema entro e non oltre 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione della presente e a svolgere le attività di assistenza e gestione dell'impianto per le prove sperimentali nei successivi 9 mesi.

## **ART. 3 OBBLIGHI DEL PARTNER**

Il Partner dovrà assumere i seguenti obblighi nei confronti dell'Amministrazione:

1. realizzare il sistema di cogenerazione, con predisposizione per la trigenerazione, che resterà di sua proprietà, come da indicazioni progettuali fornite in sede di procedura selettiva, effettuando, a propria cura e spese, i test di funzionamento e il collaudo, e curarne inoltre la manutenzione per un tempo almeno pari al periodo di ammortamento dell'impianto realizzato;
2. finanziare la realizzazione del sistema almeno al 50% ed eventualmente nella maggiore misura risultante dall'offerta economica presentata in sede di selezione;
3. trasmettere all'Amministrazione relazioni periodiche sullo stato di avanzamento tecnico e finanziario ed una rendicontazione analitica delle spese sostenute;
4. ospitare tecnici e ricercatori per avviare la ricerca e sperimentazione sul sistema, sotto il coordinamento dell'Amministrazione, per la durata del progetto;
5. mettere a disposizione dell'Amministrazione il sistema realizzato per attività di promozione e divulgazione dei risultati.

Il Partner si impegna a svolgere la propria attività di ricerca e sviluppo in regime di partecipazione alla spesa con la migliore diligenza professionale e con l'impiego delle metodiche e delle migliori conoscenze tecniche richieste dalle prestazioni stesse, avvalendosi delle più avanzate tecniche e nel modo più idoneo a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, in ottemperanza alle condizioni, norme, modalità e termini di cui al presente contratto.

In particolare, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente atto, il Partner si impegna ad avvalersi di personale altamente qualificato, dotato di ottima preparazione professionale e del responsabile del progetto nell'ambito della propria struttura individuato al precedente art.1.

## **ART. 4 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

L'attività di ricerca e sviluppo e di realizzazione del sistema saranno svolte presso la sede operativa del Partner, situata in *(estremi della sede operativa ove verrà installato il sistema)*, collocata sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia.

## **ART.5 TITOLARITÀ E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ**

Viene riservata al Partner la piena titolarità del sistema realizzato in esecuzione del presente contratto. Tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché i brevetti e ogni altro diritto di privativa industriale derivanti dall'attività svolta verrà fatta oggetto di separata regolamentazione tra il Partner, l'Amministrazione e gli ulteriori soggetti partecipanti al progetto.

Il Partner si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione il sistema realizzato per attività di promozione e divulgazione dei risultati.

È altresì riconosciuto in capo all'Amministrazione il diritto di pubblicare, comunicare e diffondere, in tutto o in parte, i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche svolti dal

Partner e oggetto del presente contratto, previa comunicazione al medesimo del relativo testo almeno otto giorni prima della data fissata per la pubblicazione, per la comunicazione e/o per la diffusione, che potranno avvenire, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività dell'Amministrazione, prodotti multimediali multilingue e prodotti di formazione a distanza, adattando la documentazione al target di riferimento, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio e altri mass media o in occasione di congressi e workshop a livello nazionale e internazionale.

In occasione della suddetta divulgazione l'Amministrazione si impegna a dichiarare che i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti sono stati realizzati con la collaborazione del Partner.

Il Sistema che verrà realizzato potrà essere messo a disposizione del Finanziatore, o di Enti dallo stesso autorizzati, per svolgere prove sperimentali e per fornire un supporto tecnico e normativo a richiesta del Finanziatore stesso.

## **ART. 6 RISORSE FINANZIARIE E RENDICONTO**

Il budget complessivo del progetto denominato "Sistema innovativo per trigenerazione a biomassa agro-forestale" è di euro 1.500.000,00, salvo eventuali revisioni da parte del Ministero.

Di questi, euro 940.000,00 comprendono le spese di ricerca e sviluppo che saranno sostenute dal Partner e, precisamente, le spese per le attività di progettazione e realizzazione del sistema innovativo di cogenerazione, con predisposizione per la trigenerazione, nonché quelle per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la sua realizzazione e il suo funzionamento e per le attività di assistenza e gestione dell'impianto per le prove sperimentali durante la durata del progetto.

Il progetto sarà finanziato dal Finanziatore nella misura del 50% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e, comunque, nella misura massima del 50% del budget.

*(Nel caso)* Il Partner si impegna a sostenere maggiori spese nell'ambito del progetto, come da offerta economica presentata in sede di procedura selettiva, nella misura di euro (*l'importo verrà inserito in caso di affidamento del contratto*), senza fruire rispetto ad esse del rimborso del 50% a carico del Finanziatore. Le spese di progetto verranno sostenute dal Partner integralmente e verranno successivamente rimborsate, nei limiti di cui al presente articolo, a seguito di presentazione, da parte dell'Amministrazione al Finanziatore, dei costi a rendiconto, corredati delle necessarie pezze giustificative. Il rendiconto seguirà le regole di cui al Piano operativo che verrà concordato con il Finanziatore.

Il Partner avrà, pertanto, l'onere di fornire all'Amministrazione, a stati di avanzamento non inferiori al 20%, una rendicontazione analitica delle spese sostenute, corredata della documentazione dimostrativa delle medesime, al fine di consentire all'Amministrazione di presentare il rendiconto al Finanziatore.

Qualora nel corso delle attività dovessero realizzarsi economie o accertarsi maggiori rimborsi o non venissero realizzate alcune delle attività proposte, il summenzionato finanziamento potrà essere soggetto a variazioni, anche mediante compensazioni tra le singole voci di spesa che non comportino modifiche sostanziali dell'intervento da attuare, previa autorizzazione della competente Direzione Generale del Finanziatore.

## **ART. 7 MODALITÀ DI RIMBORSO DEI COSTI IN FAVORE DEL PARTNER**

Il contributo finanziario di cui beneficerà il Partner sarà versato a rendiconto, una volta che il Finanziatore avrà provveduto a versare all'Amministrazione il contributo sulla base della documentazione fornita dal Partner, a stati di avanzamento non inferiori al 20%. Il Partner non avrà nulla a pretendere per il caso di ritardi nel rimborso dei costi imputabili al Finanziatore. Il saldo, ammontante al 10% dell'intero contributo, è condizionato alla compiuta realizzazione del programma Enerplan e di tutti i progetti innovativi da esso previsti e subordinato all'effettiva erogazione da parte del Finanziatore.

Se vi sarà il sospetto di frode o di grave irregolarità finanziaria del Partner, l'Amministrazione potrà sospendere i versamenti in favore del medesimo, che resterà in ogni caso soggetto alle sue obbligazioni contrattuali.

L'Amministrazione potrà pretendere che il Partner rimborsi, del tutto o in parte, il contributo finanziario versatogli, ove venga constatato che il Partner ha commesso una frode o una grave irregolarità finanziaria.

Su tale importo saranno dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui il Partner interessato ha ricevuto i fondi. Gli interessi decorreranno dalla data di ricevimento dell'importo fino alla data di rimborso degli stessi. Le spese bancarie derivanti dal rimborso di somme dovute all'Amministrazione saranno interamente a carico del Partner.

#### **ART. 8 RELAZIONI PERIODICHE E COLLAUDO.**

Il Partner si impegna a fornire rapporti periodici sullo stato di avanzamento tecnico e finanziario dell'attività di realizzazione del progetto, unitamente al prospetto economico finanziario di pertinenza, a stati di avanzamento non inferiori al 20%.

Il Partner si obbliga, altresì, a presentare un rapporto dettagliato, a conclusione delle attività, sui risultati conseguiti, con particolare riferimento ai benefici ambientali, che l'Amministrazione provvederà a trasmettere al Finanziatore. A tale scopo, il Partner si impegna a svolgere un'attività di test, di messa a punto e di raccolta dati per la misurazione e l'ottimizzazione delle prestazioni e dell'efficienza del sistema realizzato.

I predetti rapporti dovranno essere corredati da tutta la documentazione necessaria per la comprensione del lavoro, che potrà essere rappresentata da elaborati tecnici, bibliografie, software e altro.

#### **ART. 9 ANTICIPAZIONI E GARANZIA FIDEIUSSORIA**

È facoltà dell'Amministrazione versare al Partner un'anticipazione a fronte della quale quest'ultimo è obbligato a costituire a copertura del mancato o inesatto adempimento dei propri obblighi una fideiussione, nelle forme della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria, per un ammontare pari all'anticipazione ricevuta.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

La garanzia sarà svincolata dall'Amministrazione, con apposita dichiarazione, alla conclusione del progetto.

#### **ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto.

#### **ART. 11 RESPONSABILITÀ**

Il Partner sarà ritenuto responsabile per danni, perdite o pregiudizi di qualsiasi natura subiti dall'Amministrazione nell'esecuzione del presente contratto.

Il Partner si impegna, inoltre, a manlevare integralmente l'Amministrazione e a tenerla indenne da qualunque azione, reclamo o procedimento di terzi nei suoi confronti a seguito di danni causati da atti od omissioni ad esso imputabili nell'esecuzione del presente contratto ovvero dai prodotti ideati in attuazione del progetto.

In caso di azione di terzi contro l'Amministrazione in relazione alla realizzazione del progetto, il Partner che potrebbe essere chiamato a risponderne, è tenuto ad assistere l'Amministrazione.

#### **ART. 12 FACOLTA' UNILATERALE DI RECESSO**

Le parti convengono espressamente che, anche in assenza di colpa contrattuale del Partner, l'Amministrazione può in qualsiasi momento recedere unilateralmente dal presente contratto, dando un preavviso di venti giorni.

In caso di recesso, al Partner spetterà il rimborso di una somma corrispondente alle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate sino alla data del recesso.

#### **ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione può risolvere immediatamente il presente contratto, a decorrere dalla data di ricevimento della relativa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Partner:

- a) in caso di revoca, in tutto in parte, del finanziamento per mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale della stessa, tale da renderla non più rispondente alle finalità di cui al Protocollo stipulato dall'Amministrazione con il Finanziatore;
- b) ove il progetto non venga effettivamente avviato entro novanta giorni dalla stipula del presente contratto; l'avvio del progetto dovrà farsi constare mediante apposito verbale redatto e sottoscritto a cura dei referenti delle parti;
- c) ove il Partner non abbia adempiuto in tutto o in parte le proprie obbligazioni, dopo che sia stato diffidato per iscritto ad adempiere entro quindici giorni dal ricevimento dell'intimazione;
- d) in caso di grave irregolarità finanziaria;
- e) quando il Partner si sia reso responsabile di dichiarazioni false a lui imputabili o di deliberate omissioni, al fine di ottenere il rimborso.

In tali ipotesi il Partner mette a disposizione dell'Amministrazione gli elementi relativi ai lavori già effettuati prima della data di risoluzione del contratto.

#### **ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell'art. 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300, il Partner è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e per la zona all'atto dello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e fino ad esaurimento delle stesse.

In caso di violazione degli obblighi di cui al primo comma, l'Amministrazione, previa contestazione al Partner dell'inadempimento, debitamente accertato dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare indicato dall'Ispettorato del Lavoro.

Per dette sospensioni il Partner non potrà opporre eccezioni, né pretendere un risarcimento dall'Amministrazione.

Il Partner è obbligato all'osservanza delle norme relative al trattamento assicurativo, assistenziale e antinfortunistico e all'adozione di tutte le cautele prescritte in materia di sicurezza dei lavoratori.

#### **ART. 15 TRATTAMENTO DATI E RISERVATEZZA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dal Partner, necessari per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nella normativa in materia di privacy. I dati saranno comunicati alle condizioni e nei limiti in essa previsti, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Il Partner, in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati raccolti in esecuzione del presente contratto, si impegna ad adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, della cui eventuale violazione risponderà direttamente e in via esclusiva.

Le parti si impegnano - per sé e per i loro dipendenti e aventi causa - a non divulgare e a non fare divulgare, a non utilizzare e a non fare utilizzare, né nel corso dell'esecuzione del presente contratto, né successivamente, alcun dato afferente la loro attività, i loro criteri di organizzazione, pianificazione e, in generale a mantenere comunque, riservate, anche successivamente all'esecuzione del presente contratto, tutte le informazioni scambiate.

Le parti si impegnano ad informare i propri dipendenti del carattere confidenziale delle informazioni riservate, dell'obbligo assunto ai sensi del precedente paragrafo e a fare quanto necessario per adempiere a tale obbligo.

In caso di consegna a terzi di informazioni o documenti riservati, le parti avranno l'obbligo di imporre al terzo analogo obbligo di riservatezza, ferma restando la loro responsabilità per qualsiasi eventuale inadempimento di detto terzo al suindicato obbligo di riservatezza.

Ciascuna delle parti si assume la responsabilità per i danni derivanti alla controparte come conseguenza diretta o indiretta dell'inadempimento di quanto previsto ai precedenti paragrafi.

#### **ART.16 FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del presente atto, sarà devoluta al Foro di Trieste.

#### **ART.17 REGIME FISCALE.**

I contributi oggetto del presente contratto sono assoggettati alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 300/1978.

#### **ART. 18 DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.

Data

Firma Partner

#### **CLAUSOLE VESSATORIE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, c.c., si richiamano ed espressamente si sottoscrivono per approvazione le seguenti clausole:

ART. 6 RISORSE FINANZIARIE E RENDICONTO

ART. 7 MODALITÀ DI RIMBORSO DEI COSTI IN FAVORE DEL PARTNER

ART. 9 ANTICIPAZIONI E GARANZIA FIDEIUSSORIA

ART. 12 FACOLTA' UNILATERALE DI RECESSO

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.16 FORO COMPETENTE

Data

Firma Partner